



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Raffaele Frasca - Presidente  
dott. Emilio Iannello - Consigliere  
dott. Marco Rossetti - Consigliere  
dott. Paolo Spaziani - Consigliere  
dott. Salvatore Saija - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**Oggetto:** danno da tardiva attuazione direttive comunitarie - specializzazione in neurofisiopatologia - diritto al risarcimento - esclusione.

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 187/24 proposto da:

-) ██████████ domiciliata *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Giuseppe Di Pietro;

- *ricorrente* -

*contro*

-) **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca;**

- *resistenti* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 12 maggio 2023 n. 402;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

**FATTI DI CAUSA**

1. Nel 2011 ██████████ convenne dinanzi al Tribunale di Messina la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e l'Università di Messina, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina nel 1981, aveva conseguito due specializzazioni: la prima in Neurologia, frequentando il relativo corso quadriennale dal 1981 al 1985; la seconda in "Malattie infettive", frequentando il relativo corso dal 1986 al 1988;

-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso;



-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in euro 46.997,58, oltre interessi e rivalutazione.

2. Con sentenza 9.10.2019 n. 1906 il Tribunale di Messina rigettò la domanda nei confronti dell'Università di Messina e condannò la Presidenza del Consiglio al risarcimento del danno nella misura richiesta dall'attrice.

Il Tribunale quantificò il danno nella misura di euro 6.713,94 (desunta dall'art. 11 l. 370/99) per ciascun anno di frequenza della scuola, e la moltiplicò per sette, pari alla durata cumulata dei due corsi di specializzazione seguiti e superati dall'attrice.

La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio ed in via incidentale da [REDACTED].

2.1. La Presidenza del Consiglio col proprio appello dedusse che:

a) il risarcimento del danno non spettava per il periodo di frequenza anteriore al 1° gennaio 1983, ovvero prima del momento in cui divenne efficace per gli Stati membri l'obbligo di remunerazione;

b) non vi era prova che [REDACTED] avesse conseguito una seconda specializzazione, quella in malattie infettive.

2.2. [REDACTED] invece si dolse della compensazione delle spese di lite.

3. Con sentenza 12.5.2023 n. 402 la Corte d'appello di Messina accolse l'appello della Presidenza del Consiglio; escluse dal risarcimento il periodo di frequenza anteriore al 1° gennaio 1983; escluse altresì dal risarcimento il



periodo di frequenza della scuola di specializzazione in malattie infettive, condividendo la censura dell'amministrazione sul difetto di prova.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su due motivi.

La Presidenza del Consiglio non ha depositato controricorso ma solo un "atto di costituzione" al fine di partecipare all'eventuale pubblica udienza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### 1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione del principio di non contestazione.

La ricorrente sostiene:

-) di avere conseguito due diplomi di specializzazione: l'uno in neurologia, l'altro in neurofisiopatologia, all'esito di due successivi corsi della durata rispettivamente di quattro e tre anni;

-) aveva tempestivamente depositato in primo grado i relativi diplomi;

-) "per mero errore", nell'atto di citazione aveva dedotto di avere conseguito altre e differenti specializzazioni: in "nefrologia" e in *malattie infettive*, "in effetti mai conseguite" (così il ricorso, p. 6, primo capoverso; è evidente come la difesa della ricorrente continui anche in questa sede a fare una certa confusione sui fatti di causa, dal momento che la specializzazione in "nefrologia" non ha mai fatto parte del dibattito processuale);

-) tuttavia le amministrazioni convenute non sollevarono nel giudizio di primo grado alcuna contestazione su quali fossero i diplomi di specializzazione effettivamente conseguiti dall'attrice;

-) solo con l'appello, per la prima volta, l'Amministrazione dedusse non esservi prova del conseguimento del diploma in malattie infettive;

-) tale contestazione, pertanto, fu accolta dalla Corte d'appello con violazione dell'art. 345 c.p.c..

1.1. Il motivo è infondato.



In primo luogo è infondato *in iure* perché l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 13/02/2013, n. 3576, seguita da innumerevoli conformi).

E va da sé che il titolo del diploma conseguito da [REDACTED] tra il 1986 ed il 1988 non è un fatto "noto allo Stato" inteso quale persona giuridica.

1.2. In secondo luogo il motivo è infondato *in facto*, in quanto in primo grado:

-) nella comparsa di costituzione, l'Avvocatura Generale dello Stato eccepì che *"controparte ha però omesso di offrire attendibili elementi probatori circa l'espletamento dell'attività di formazione a tempo pieno, che solo il richiedente può essere in grado, ed ha quindi l'onere, di fornire"* (p. 29 della comparsa di costituzione);

-) nella comparsa conclusionale, l'eccezione venne ribadita ripetendo che *"in ogni caso non potrà essere accolta alcuna domanda riferita alla seconda specializzazione conseguita dall'attrice"* (p. 5).

Vi fu dunque da parte della difesa erariale una radicale negazione del fatto (c.d. "mera difesa"), di per sé sufficiente ad evitare gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.

## 2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene che la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione della Presidenza del Consiglio senza badare al contenuto degli atti depositati; senza perciò avvedersi che ella aveva depositato il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia; senza considerare che l'allegazione, contenuta nella citazione, di avere conseguito la specializzazione in "malattie infettive" invece che in "neurofisiopatologia" era frutto di un mero ed evidente errore.



2.1. Il motivo è infondato, per quanto la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta: resterà tuttavia fermo il dispositivo, in quanto conforme a diritto.

2.2. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna ricorrente:

-) a p. 1 dedusse di avere conseguito, quale secondo diploma di specializzazione, quello in "malattie infettive";

-) a p. 5 dedusse di avere conseguito, quale secondo diploma di specializzazione, quello in "neurofisiopatologia";

-) a p. 6, nel rassegnare le conclusioni, chiese di accertare che pur avendo conseguito il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia, non era stata remunerata;

-) a p. 7 dichiarò di allegare alla citazione "*copia fotostatica del diploma di specializzazione in malattie infettive*".

Al suddetto atto vennero allegate due lettere interruttive della prescrizione, nelle quali si dichiarava di avere conseguito il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia, e il relativo diploma.

2.3. Pertanto, se è vero che l'atto di citazione presentava una evidente ambiguità nell'esposizione del fatto costitutivo della pretesa, è altrettanto vero - da un lato - che il Tribunale non ritenne di provvedere ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (né alcuna delle parti propose appello lamentando la violazione di tale norma), sicché quell'ambiguità doveva ritenersi definitivamente esclusa; e dall'altro che il rinvio contenuto nell'atto di citazione ai documenti allegati avrebbe consentito alla Corte d'appello di superare agevolmente il *lapsus calami* commesso dalla difesa dell'attrice nell'atto di citazione.

2.4. Nonostante tale errore, come accennato il dispositivo della decisione d'appello è conforme a diritto, il che impone il rigetto del ricorso con correzione della motivazione.



L'odierna ricorrente infatti chiese di essere risarcita del pregiudizio patito per avere frequentato il corso di specializzazione in "neurofisiopatologia" senza essere remunerata, in violazione del principio di fonte comunitaria (introdotto dalla Direttiva 1982/76) che imponeva agli Stati membri di corrispondere una "adeguata remunerazione" ai frequentanti le scuole di specializzazione in medicina.

Tuttavia quell'obbligo non era incondizionato, ma sussisteva solo in favore di quanti avessero frequentato una scuola di specializzazione prevista dalle Direttive 1975/362 e 1975/363, cioè comuni ad almeno due Stati membri. Ma né l'una, né l'altra di tali Direttive prevedevano la specializzazione in neurofisiopatologia.

Questa Corte, in fattispecie identiche, ha già ripetutamente affermato non essere dovuto il risarcimento da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 a quanti avessero conseguito la specializzazione in neurofisiopatologia (Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024; Cass. n. 18381 del 2024; Cass. n. 25388 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 2021, nonché la decisione pronunciata sul ricorso n.r.g. 17011/2024, decisa da questo Collegio nell'odierna adunanza camerale ed in corso di pubblicazione al momento della redazione del presente provvedimento).

2.5. L'errore denunciato dalla ricorrente, in definitiva, non fu decisivo ai fini del rigetto dell'appello, in quanto il risarcimento per il conseguimento della specializzazione in neurofisiopatologia non era comunque dovuto.

Il ricorso va perciò rigettato, previa correzione della motivazione del provvedimento impugnato nei termini che precedono.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva.

**P.q.m.**

- (-) rigetta il ricorso;
- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a



quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13,  
se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile  
della Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.

Il Presidente  
(*Raffaele Frasca*)